

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 09/05/2011 n. 1217
d.lgs 163/06 Articoli 64, 73 - Codici 64.1, 73.1

La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro deve considerarsi di natura cogente e inderogabile. In particolare, la disciplina della previsione e della valutazione degli oneri di sicurezza nella fase di affidamento dei contratti pubblici esprime l'esigenza che il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro sia assicurato anche quando la promozione di tale valore essenziale si ponga in contrasto con alcuni dei principi che governano il procedimento di affidamento dei contratti pubblici. Sotto questo profilo si giustifica, quindi, l'integrazione automatica delle norme del bando di gara (secondo il meccanismo previsto dagli articoli 1374 e 1339 del cod. civ., come ha precisato, per altra ipotesi, Cons. Stato Sez. V, 18 novembre 2004, n. 7555), se queste non prevedano espressamente quanto obbligatoriamente disposto dalle norme dell'ordinamento. Ne consegue che la mancanza di una specifica previsione sugli oneri per la sicurezza in seno alla *lex specialis* non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponga agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza, e che la omessa indicazione degli stessi sia sanzionata con l'esclusione.